

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

54° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3020-B) Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
AZZOLLINI (<i>Forza Italia</i>)	4, 5
BEDIN (<i>PPI</i>)	4, 11
BUCCI (<i>Forza Italia</i>)	4
CORTIANA (<i>Verdi-l'Ulivo</i>)	4, 12
CUSIMANO (<i>AN</i>)	4, 10
FUSILLO (<i>PPI</i>), relatore alla Commissione	2, 5
MINARDO (<i>per l'UDR: CDU-CDR-NI</i>)	4
PIATTI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	4, 12
PINTO, ministro per le politiche agricole	5

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3020-B) *Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Informo che sono pervenuti i pareri della 1^a e della 2^a Commissione permanente, dei quali do lettura:

«La 1^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

«La 2^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole».

Le sanzioni amministrative (articolo 5) appaiono adeguate in considerazione del bene giuridico tutelato dall'intera normativa».

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo licenziato dal Senato, fatta salva la votazione finale.

Invito il relatore, senatore Fusillo, ad illustrare le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, viene di nuovo al nostro esame il problema dell'etichettatura dell'olio di oliva, sul quale questa Commissione ha sempre manifestato quella particolare attenzione e sensibilità che mi auguro ci consenta oggi di risolverlo definitivamente.

Ci troviamo ora in una situazione per certi versi evoluta e per altri involuta. L'OCM ha finalmente visto la luce accogliendo le istanze degli olivicoltori e del nostro paese, ma resta il grande problema del taglio del 40 per cento dei sostegni per la campagna in corso, in un contesto, tra l'altro, dove il prezzo dell'olio è continuamente in calo (meno 20 per cento rispetto allo scorso dicembre).

La fissazione delle quantità massime garantite per ciascun paese ci metterà al riparo, nei prossimi anni, dalle penalizzazioni sui sostegni dovuti alle super produzioni spagnole, ma al contempo non possiamo trascurare il fatto che la Spagna, d'ora innanzi, finanzia una forte politica di

comunicazione puntando al rafforzamento dell'immagine del proprio prodotto nel tentativo di recuperare, attraverso più alti prezzi, il progressivo abbattimento dei sostegni. Il viaggio istituzionale in Spagna di una delegazione di questa Commissione mi ha allarmato in quanto ha evidenziato la grande determinatezza che circola negli ambienti produttivi e istituzionali nel difendere e rappresentare gli interessi economici degli olivicoltori del loro paese.

Siamo in presenza di un grande momento di sfiducia nel settore che rischia di rendere vani gli sforzi italiani che hanno portato all'approvazione dell'OCM. Moltissime sono le aziende che di fronte ad un mercato ormai fermo da mesi hanno sospeso qualsiasi pratica di coltivazione, cercando di arginare le esposizioni finanziarie con le banche, che hanno raggiunto ormai livelli insostenibili a causa della mancata vendita del prodotto. Una situazione aziendale, dunque, molto critica, che già ora ha fatto registrare un calo occupazionale del 15 per cento, ma che se non troverà validi motivi di ripresa, rischia di aggravarsi ulteriormente.

L'approvazione di questo disegno di legge può rappresentare la continuazione di un percorso (che include l'OCM e l'impegno per l'attuazione di un piano olivicolo nazionale che consenta la riorganizzazione dell'intero comparto commerciale, industriale) e produttivo e può costituire l'elemento che darà fiducia ai produttori per superare l'impatto negativo di una campagna produttiva che li ha già fortemente penalizzati.

Sicuramente tutti noi ci auguravamo che la Camera dei deputati licenziasse il provvedimento in tempi più rapidi; sono trascorsi circa quattro mesi e l'emergenza che il settore sta attraversando meritava maggiore rapidità. Mi auguro che le modifiche apportate possano aiutare a recuperare i rilievi avanzati da Bruxelles, comunque da noi e dal Governo energicamente respinti in quanto da sempre siamo stati convinti che non si trattava di norme tecniche. Gli emendamenti che sono stati introdotti vanno appunto in questa direzione e sono condivisibili.

La prima modifica riguarda il titolo della legge; non si parla più di commercializzazione ma di etichettatura del prodotto, così come sollecitato dalla Commissione europea.

Al comma 1 dell'articolo 1 è stato introdotto l'espresso divieto dell'uso di diciture equipollenti a «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia» e «made in Italy» e ciò consente di mantenere un più elevato livello di trasparenza per il consumatore. Inoltre, sempre nello spirito di garantire la massima informazione ai consumatori e al contempo rispettare anche le produzioni degli altri paesi, al comma 2 dell'articolo 1 è stato previsto l'obbligo di specificare le percentuali di olio estero presenti nelle selezioni commerciali proposte.

Il comma 5 dell'articolo 1 è stato soppresso in quanto tale profilo è stato specificamente chiarito con il comma 2 dell'articolo 1. Il comma 4 dell'articolo 2 è stato anch'esso soppresso per rendere il disegno di legge più aderente all'osservazione di Bruxelles in merito all'assenza di un contenuto tecnico della norma. Dunque, ci troviamo di fronte ad un testo de-

cisamente rispondente alle esigenze comunitarie e al contempo efficace e coerente agli obiettivi iniziali per i quali era stato proposto e sostenuto.

L'approvazione di questo disegno di legge sicuramente rappresenta l'inizio di un nuovo percorso dell'agricoltura del nostro paese. È tempo che nasca un nuovo rapporto tra industria e mondo della produzione, un rapporto basato su regole chiare, in cui le sinergie possano consentire, ad ambo le parti, di affrontare con successo le sfide che ci impone il mercato globale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CUSIMANO. Signor Presidente, svolgerò il mio intervento in sede di dichiarazione di voto; tuttavia approfitto di questa fase procedurale per annunciare che il Gruppo di Alleanza Nazionale non presenterà alcun emendamento.

MINARDO. Signor Presidente, lo stesso vale per il mio Gruppo.

BEDIN. Signor Presidente, anche il mio Gruppo si associa all'orientamento generale.

PIATTI. Signor Presidente, anche il mio Gruppo non intende presentare emendamenti.

CORTIANA. Signor Presidente, lo stesso vale per il mio Gruppo.

BUCCI. Signor Presidente, anche il mio Gruppo non presenterà alcun emendamento. Mi permetta però di chiedere al Ministro un chiarimento sulla comunicazione pervenutaci dalla Commissione europea che avrebbe l'effetto di differire di un anno l'entrata in vigore della normativa in esame. Signor Ministro, qual è il punto di vista del Governo in proposito?

PRESIDENTE. Senatore Bucci, il Ministro le risponderà in sede di replica.

AZZOLLINI. Signor Presidente, credo che il provvedimento al nostro esame debba essere approvato rapidamente.

Del tutto indebitamente nelle piazze del Mezzogiorno d'Italia è stata addebitata a Forza Italia la responsabilità del ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge. È ben noto, invece, che qui al Senato fu proprio il Gruppo Forza Italia attraverso il suo Capogruppo a chiederne (richiesta poi accolta) l'assegnazione in sede deliberante. Sul provvedimento sono intervenute poi quelle problematiche con l'Unione europea (ricordate con grande puntualità in questa sede dal Ministro, al quale rendo merito) che avevano indotto Forza Italia a chiedere di apportarvi alcuni miglioramenti, secondo la posizione espressa nel corso della prima lettura nella favorevole dichiarazione di voto in Senato. Ho potuto constatare che la Ca-

mera, anche sulla base delle considerazioni dell'Unione europea, ha accolto alcune delle nostre indicazioni che probabilmente erano condivise anche da parte della maggioranza. Adesso finalmente ci si muove con la rapidità necessaria che la gravissima situazione economica del settore impone, per giungere all'approvazione della legge.

La nostra opera di chiarimento viene rinnovata con il nostro comportamento e il nostro impegno: non solo siamo favorevoli al mantenimento della sede deliberante, ma rinunciamo, per consentire l'immediata approvazione della legge, a presentare alcun emendamento. Chiediamo però che altrettanta vigilanza e altrettanto impegno vengano posti dal Governo affinché queste norme risultino efficaci visto che le note dell'Unione europea sembrano non rendere ancora possibile il dispiegarsi della sua efficacia impedendo il necessario ristoro degli agricoltori. Ribadisco il mio apprezzamento per l'operato del Ministro al quale chiedo di impegnarsi perché continui a seguire il percorso che consentirà la rapida approvazione di questa normativa anche da parte dell'Unione europea (solo in questo modo potrà infatti essere effettiva ed efficace) e auspico che l'*iter* che stiamo seguendo porti ad una soluzione positiva.

Termino il mio intervento ribadendo la necessità (lo facciamo da parecchio, anche se talvolta siamo stati ritenuti euroscettici) che il Governo italiano difenda le prerogative dei propri comparti produttivi – consentitemi l'ironia – con la stessa determinazione con la quale difende altri settori industriali (penso alle rottamazioni). Anche l'agricoltura ha bisogno dello stesso impegno.

PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Un impegno costantemente profuso.

AZZOLLINI. È vero, ma ancora senza successo.

Credo quindi sia utile che il Governo si impegni in tal senso e che ogni demagogia sia inutile. L'Italia è in Europa, si deve confrontare con la normativa europea e non deve fare demagogia per portare ristoro alle sue terre. È necessario che le nostre leggi siano efficaci e passate al vaglio positivo dell'Unione europea; mi auguro che ciò avvenga.

Preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ribadisco la necessità dell'*iter* che stiamo seguendo per un'immediata efficacia della legge e spero che ogni polemica possa essere definitivamente archiviata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Signor Presidente, la domanda rivoltami dal senatore Bucci ha preceduto la mia richiesta di parola per un doveroso chiarimento che debbo al Senato non tanto in ordine alla lettera che il senatore Bucci ha indicato, quanto a tutto il corso della vi-

ceda. In una prima nota da parte dei servizi della Commissione europea del 5 marzo 1998, a seguito della ricezione di un reclamo avanzato da operatori economici interessati, veniva espressa l'opinione, senza pregiudizi della valutazione di merito, che il disegno di legge così come raffigurato contenesse *prima facie* disposizioni suscettibili di essere considerate come norme tecniche. A questo punto l'Amministrazione provvedeva a far notificare il disegno di legge così come predisposto dal Senato alla Commissione europea, in data 23 marzo 1998.

I servizi della Commissione europea, a ricezione di questa nota, in data 8 aprile 1998, precisavano che non si rinveniva alcuna condizione che potesse far ritenere il disegno di legge approvato dal Senato come contenente il cosiddetto «aiuto di Stato». Si conferma, però, che rimangono altri aspetti che i servizi considerano norme tecniche ai sensi della direttiva 83/189/ CEE.

A seguito di questa seconda nota il Ministero dell'industria, in data 4 maggio 1998, secondo le procedure previste, notificava il provvedimento alla Commissione europea.

A questo punto la Commissione, con ulteriore nota del 25 maggio 1998, rammentava all'autorità italiana che l'entrata in vigore del provvedimento era sospesa in attesa del completamento delle procedure di comunicazione. Ciò perché, quando perviene alla Commissione europea un provvedimento che può avere riflessi nei confronti degli altri paesi o della Commissione medesima, viene stabilito un periodo di sospensione di efficacia della legge, ove approvata, e ne viene determinata la scadenza periodo, in questo caso il 5 agosto 1998. La moratoria è stata regolarmente pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Alla comunicazione pervenuta il 25 maggio 1998 il Ministero provvedeva a replicare in data 9 giugno 1998 in maniera molto convinta, e allo stesso tempo molto ferma, sostenendo che non vi erano le condizioni che avevano indotto gli uffici della Commissione europea a ritenere sussistenti delle disposizioni tecniche nel provvedimento in esame.

Nel frattempo il Ministero, soprattutto seguendo il forte indirizzo delle Camere per la più sollecita approvazione del provvedimento così come formulato dai due rami del Parlamento, non è stato in attesa di provvedimenti. Vi è stata una frequenza molto intensa di discussioni, di incontri e di colloqui, anche ad alti livelli, ma mai con determinazioni ufficiali che, come è noto, vengono attuate dopo la pronuncia ufficiale del servizio giuridico e da parte di organi collegiali.

Si perviene così all'ultima comunicazione della Commissione (alla quale il senatore Bucci ha fatto riferimento nel suo intervento) con la quale si differirebbe al 4 maggio 1999 l'entrata in vigore del provvedimento. L'espressione usata nei confronti del Governo nazionale è: «invita il Governo a». Naturalmente siamo in attesa delle ulteriori determinazioni da parte dell'Unione.

A tal punto, però, lo dico senza ufficialità, al Governo italiano, al Ministro che vi parla ed agli Uffici è apparso non opportuno insistere sulla formulazione originaria - non quella del Consiglio dei ministri approvata

nella forma del provvedimento urgente, ma quella approvata dal Senato — che poteva comportare rischi e preoccupazioni in ordine all'ulteriore prosieguo del rinvio dell'efficacia della norma.

Così sono stati attentamente studiati, senza avalli ufficiali da parte dell'Unione europea (ho il dovere di aggiungere e chiedere che sia verbalizzato), gli emendamenti autonomamente valutati in sede parlamentare dalla Camera dei deputati. Addirittura quest'ultima ha ritenuto opportuno, nella sua autonomia e sovranità, apportare anche un piccolo ma, a mio avviso, non sostanziale mutamento. Si è giunti così alla formulazione attuale, su cui sussiste il pieno assenso da parte del Governo. Ho motivo di ritenere, formulando un auspicio in parte fondato, che questa nuova formulazione potrà avere l'avallo da parte dell'Unione europea.

Nel frattempo però vi è stato un mutamento sostanziale di indirizzo, perché mentre nelle prime note si parlava di norme tecniche, nelle note successive si è parlato di norme di specificazione tecnica, facendo in particolare riferimento a quanto previsto, a tale riguardo, nel preambolo e nell'articolo 1 della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (nella quale si prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche).

Ciò che ci induce a ritenere validi gli argomenti formulati dalla Camera dei deputati e resi anche qui plausibili dal Senato della Repubblica è che, a mio avviso, la nuova formulazione, anche con la modificazione del titolo del provvedimento (che ora fa espresso riferimento all'etichettatura e non alla commercializzazione), non possa configurarsi come una formulazione recante specificazioni tecniche, che attengono soltanto ai metodi di produzione e non invece all'etichettatura, che è assolutamente autonoma e, sotto questo aspetto, anche corretta.

Devo precisare che la formula usata, che è quella di rendere certa la provenienza di un prodotto e quindi non attiene ai metodi di fabbricazione, trova la sua ragione d'essere oltretutto nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che recepisce una direttiva comunitaria. L'articolo 3, lettera *m*), del richiamato decreto legislativo n. 109 espressamente prevede che è obbligatoria l'indicazione del «luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto».

Lo scrupolo doveroso del Ministro è giunto ad esaminare se nella ricezione nazionale di questo provvedimento europeo vi sia stata fedeltà di interpretazione. Molto spesso nell'ambito dell'autonomia nazionale una norma viene «elasticizzata», pur senza tradirne il significato. Ebbene, nella norma madre, cioè la direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978 n. 79/112/CEE, all'articolo 3, punto 7, si fa esplicito riferimento all'etichettatura dei prodotti alimentari, che deve contenere determinate indicazioni obbligatorie. Il punto 7 è relativo all'indicazione del luogo di origine e di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine e la provenienza effettiva del prodotto alimentare.

A questo punto, quindi, sembra confermato l'auspicio del Ministro e dell'intera delegazione italiana che si possa giungere ad una rettifica del parere espresso dall'Unione europea. Naturalmente, appena il Senato avrà provveduto alla definitiva approvazione del provvedimento, prima ancora della promulgazione e della sua pubblicazione, invierò il testo agli Uffici competenti della Commissione con una nota esplicativa nella quale saranno ancora reiterati i nostri argomenti ed altri ne saranno aggiunti a sostegno della correttezza e della linearità del comportamento tenuto dal Governo e dal Parlamento italiani.

PRESIDENTE. Preso atto che tutti i Gruppi hanno manifestato l'intenzione di non presentare emendamenti, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni introdotte della Camera dei deputati.

Art. 1.

(Etichettatura d'origine dell'olio extravergine, di oliva vergine e dell'olio di oliva)

1. L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio sia sfusi sia condizionati con le diciture «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia», *made in Italy* relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale. È vietato l'uso di diciture equipollenti.

2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si devono riportare, con caratteri marcati in posizione di evidenza, le suddette indicazioni, in modo che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Per gli oli extravergini di oliva, di oliva vergini e di oliva ottenuti in Italia con oli in tutto o in parte di origine o provenienza da altri Paesi, l'etichettatura deve riportare, con le caratteristiche indicate al primo periodo, una delle seguenti diciture in conformità con il contenuto: «prodotto in parte con oli provenienti da...» con la specificazione della percentuale di oli di origine o provenienza da altri Paesi utilizzati, ovvero «prodotto totalmente con oli provenienti da...», ed a seguire il nome del Paese o dei Paesi di provenienza. Può essere altresì aggiunta, in uno spazio separato e distinto da tale dicitura e con caratteri minuscoli, l'indicazione della denominazione e della ubicazione dell'impianto di lavorazione. Per gli oli di oliva commercializzati allo stato sfuso tali indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e commerciali.

3. Chiunque utilizzi le diciture di cui al comma 1 deve tenere appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia condizionati sia sfusi.

4. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; dopo tale data devono essere ritirate dal commercio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

(Stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva)

1. Sono vietate la detenzione, la detenzione per la vendita, la vendita e comunque la messa in commercio di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti con gli stessi, anche attraverso cortili.

2. Qualora nel medesimo stabilimento, oltre ai predetti impianti, vi siano anche impianti di condizionamento di olio extravergine di oliva o di olio di oliva vergine, sono obbligatori lo stoccaggio di detti oli in recipienti numerati e preventivamente individuati a mezzo di specifica comunicazione diretta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e la rispettiva provenienza di tali prodotti. I predetti registri devono essere preventivamente vidimati dal suddetto ufficio periferico. Tali oli possono essere estratti dallo stabilimento soltanto se confezionati in recipienti di capacità non superiore a dieci litri.

3. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti di cui al comma 1 devono denunciare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente, comunque detenute alla data di entrata in vigore della presente legge. Le giacenze possono essere poste in vendita fino ad esaurimento solo previa verifica della quantità delle stesse e della veridicità delle indicazioni apposte sul prodotto finito circa la provenienza e la classificazione dell'olio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

Art. 5.

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extravergine di oliva e olio di oliva vergine in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire 800.000 per ogni 100 chilogrammi di olio.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il titolare dell'impianto di raffinazione e chiunque altro violi il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente.

3. Il titolare dello stabilimento che violi le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 per quintale di prodotto. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

4. È sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti o commercializzati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

5. In caso di recidiva è applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'industria o del commercio nel settore degli oli di cui al comma 1 per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre anni, con la pubblicazione della sanzione comminata, a spese del trasgressore, su uno o più organi di informazione a carattere nazionale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera ha infine modificato il titolo del disegno di legge. Ne do lettura: «Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CUSIMANO. Signor Presidente, colleghi, non è per fare polemica con l'altro ramo del Parlamento, ma il testo approvato dalla Camera ci sembra peggiorativo per gli interessi del mondo agricolo nei confronti di quello varato dal Senato.

Si può concordare con la modifica introdotta all'articolo 1, comma 1, che vieta l'uso di diciture equipollenti a quelle ammesse di «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia», «*made in Italy*», con lo scopo di specificare meglio di che prodotto si tratti. Si può anche concordare con la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 1 che estende, oltre che agli oli extravergini di oliva e di oliva vergini, anche agli oli di oliva, in parte d'origine e provenienza da altri paesi, le diciture che evidenziano la non totale produzione italiana. Quello che non ci sembra giusto, e che può dare adito a confusione, è l'abolizione del comma 4 dell'articolo 2 del nostro testo che vietava, per l'olio extravergine di oliva e per l'olio di oliva vergine, «qualsiasi trattamento di natura termica».

Il provvedimento comunque rappresenta una prima risposta alle richieste del comparto olivicolo, minacciato da una riduzione del 41 per cento dell'aiuto alla produzione per le campagne in corso, con un danno per circa 500 miliardi di lire.

Comunque, al punto in cui siamo e anche in considerazione del parere favorevole di alcune associazioni di produttori olivicoli, non vogliamo ritardare ulteriormente l'approvazione definitiva di un provvedimento tanto atteso dal mondo agricolo e quindi voteremo a favore.

BEDIN. Signor Presidente, il Gruppo Partito Popolare Italiano esprimerà voto favorevole, come del resto aveva già fatto in sede di prima approvazione. Credo comunque vada sottolineato il fatto, e questo anche come stimolo affinché la collaborazione tra i due rami del Parlamento sia più efficace e raccordata, che il testo al nostro esame ci giunge dalla Camera solo dopo parecchio tempo. Vorrei poi sommamente ricordare al collega Azzollini anche la necessità di un adeguato coordinamento tra i Gruppi politici di Camera e Senato perchè, anche se la dilatazione dei tempi fa parte della storia e della piccola cronaca parlamentare, alla Camera qualche Gruppo politico non si è mostrato favorevole ad esaminare il provvedimento in sede deliberante.

Per quanto riguarda le procedure, credo si debba dar atto al Governo, ed in particolare al ministro Pinto, di aver svolto una politica attiva nei confronti dell'Unione europea. Siamo finalmente di fronte, non solo riguardo a questo provvedimento, ma nel complesso, ad una posizione del Governo che precede e collabora con l'Unione europea in modo tale da evitare procedure di infrazione e da far emergere le peculiarità che ciascuna parte dell'Unione stessa ha e che vanno rispettate ogni qual volta si prendono delle decisioni.

Credo che per gli olivicoltori il provvedimento al nostro esame sia utilissimo e che vada sottolineato che con provvedimenti di questo tipo si perseguono due finalità positive. Da un lato, si promuove lo sviluppo delle risorse vere del Meridione rappresentante dall'agroindustria; dall'altro, difendendo e valorizzando tali risorse, si partecipa attivamente allo sviluppo di una politica euromediterranea, che non si realizza con provvedimenti difensivi o che tendono a ridurre le produzioni dei paesi del Mediterraneo, ma valorizzando le nostre produzioni, in modo tale che la loro

competitività faccia premio sulla quantità che altri produttori e altri paesi possono esprimere.

Anche per queste due ragioni, cioè l'inizio di una valorizzazione agroindustriale del Mezzogiorno e il fatto che in questo modo l'agricoltura meridionale, e italiana in genere, non si pone in contrasto con l'agricoltura mediterranea, ma in competizione positiva, il Partito Popolare Italiano voterà a favore del provvedimento.

PIATTI. Il Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo conferma il voto positivo espresso in prima lettura. Le modifiche apportate dalla Camera in parte sono state rese necessarie dal contenzioso europeo e in parte hanno anche attenuato alcune innovazioni, come ricordato dal senatore Cusimano. Tuttavia non hanno modificato la sostanza del provvedimento, quindi la capacità di riconoscere l'olio italiano.

Credo che questo sia un passo avanti notevole, che va al di là dei problemi del settore; indica una strada ad altri comparti agroalimentari sulla quale bisogna incamminarsi con coraggio. Quello che dobbiamo sostenere è soprattutto una politica a favore della qualità. Quindi l'industria non deve intimorirsi ed arretrare; deve sapere che questa è la posta in gioco. I processi economici dimostrano a volte uno scarso coraggio dell'industria italiana in generale nell'affrontare questo problema. Quindi sicuramente devono essere apportate anche innovazioni di processo e bisognerà affrontare la questione fiscale e quella del costo del lavoro, compiendo nello stesso tempo scelte sul fronte della qualità.

A mio avviso abbiamo dato un'indicazione di coraggio in questa direzione. La nostra battaglia ha inciso nell'atteggiamento di altri paesi. Avrete appreso dai giornali di questi giorni come il Portogallo e la Grecia guardino con interesse alla posizione italiana e la vogliano imitare. Siamo stati sostenuti anche dal movimento dei consumatori.

Credo che non possiamo eludere le numerose istanze che in questi mesi hanno sollecitato ripetutamente il Parlamento affinché approvasse questo provvedimento. Ritengo che il nostro lavoro e quello del Governo, che ha affrontato una coraggiosa battaglia per l'OCM-olio, facciano emergere un'Italia più protagonista.

Questo mi pare un dato politico di grande rilievo e di grande importanza, che però non risolve tutti i problemi del comparto. Lo strumento che noi consegniamo nelle mani dei produttori è fondamentale ed importante, ma sappiamo benissimo che occorrono altre riorganizzazioni imprenditoriali, soprattutto nel Meridione. Come ricordava il senatore Fusillo, in un recente viaggio in Spagna abbiamo potuto constatare l'organizzazione e la forza di commercializzazione di alcuni paesi.

Per tutte le ragioni evidenziate, confermo il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame.

CORTIANA. Condivido quanto affermato dal collega Piatti. Mi sembra importante sottolineare che nell'ambito della globalizzazione dei mercati una risposta di questo tipo raccoglie la sfida della globalizzazione

stessa sul piano della qualità, senza dimensioni ostative, senza barriere difensive. Credo che questo possa essere un modulo da estendere ad altri comparti produttivi.

Rispetto alla nostra politica europea, che nell'OCM segna un atteggiamento positivo rispetto alla questione dell'olio, questo approccio potrebbe prefigurare un riferimento per altri comparti e potrebbe essere esteso a tutto il settore vitivinicolo, dove invece si incontrano delle difficoltà molto più gravi.

Mi auguro che l'introduzione delle certificazioni, in questo caso di processo e di filiera, che hanno visto e vedono per la prima volta combaciare gli interessi delle organizzazioni degli agricoltori e dei consumatori, possa essere estesa a tanti altri prodotti. Se avremo il coraggio di produrre certificazioni di qualità per la filiera ed il vitivinicolo riusciremo ad avere gli stessi effetti positivi nel rapporto tra agricoltori e produttori e consumatori, non soltanto per l'Italia, ma anche nella competizione internazionale. Preannuncio pertanto il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

